



CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)
partita IVA 00128340684

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON DECORRENZA DAL 01/01/2020 (art. 1, comma 682, legge 27/12/2013, n. 147)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 11/06/2020

Publicato all'albo pretorio del comune dal _____ al _____

VERS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
Rev. 1	11/06/2020	Testo definitivo con emendamenti approvato dal Consiglio Comunale	Dott. Di Paolo Emilio Emilio
Rev 0	15/04/2020	Versione iniziale da sottoporre al Consiglio Comunale (con decorrenza dal 01/01/2020)	Dott. Di Paolo Emilio Emilio
Redattore: Dott. Emilio Di Paolo Emilio 3° Settore Contabilità, Finanza e Risorse Umane - Servizio Tributi		\\10.1.0.237\volume1\SETTORE II\SERVIZIO TRIBUTI\TRIBUTI\IUC\TARES-TARI\regolamenti\Regolamento TARI 2020\rev 1 Testo approvato con emendamenti.doc	

INDICE

Articolo	Descrizione	Pag.
Art. 1 -	<i>Istituzione del tributo</i>	5
Art. 2 -	<i>Oggetto e ambito di applicazione del regolamento</i>	5
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>	5
Art. 4 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	6
Art. 5 -	<i>Soggetto attivo</i>	6
Art. 6 -	<i>Soggetti passivi</i>	6
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	7
Art. 8 -	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	8
Art. 9 -	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	9
Art. 10 -	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	10
Art. 11 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	11
Art. 12 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	11
Art. 13 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	12
Art. 14 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	12
Art. 15 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	13
Art. 16 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	14
Art. 17 -	<i>Criteri per l'articolazione delle utenze non domestiche</i>	14
Art. 18 -	<i>Classificazione delle utenze</i>	15
Art. 19 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	16
Art. 20 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	16
Art. 21 -	<i>Piano finanziario</i>	17
Art. 22 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	17
Art. 23 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	18
Art. 24 -	<i>Area di applicazione del tributo</i>	18
Art. 25 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	18
Art. 26 -	<i>Altre agevolazioni per le utenze non domestiche</i>	19
Art. 27	<i>Riduzione per le utenze non domestiche nei centri storici</i>	20
Art. 28 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	20
Art. 29 -	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche per la cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi</i>	21
Art. 30	<i>Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche</i>	22
Art. 31 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	23
Art. 32 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	23
Art. 33 -	<i>Tributo giornaliero</i>	23
Art. 34 -	<i>Tributo provinciale</i>	24
Art. 35 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	24
Art. 36 -	<i>Riscossione</i>	26

Art. 37 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	26
Art. 38 -	<i>Funzionario responsabile</i>	27
Art. 39 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	27
Art. 40 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	28
Art. 41 -	<i>Riscossione coattiva</i>	29
Art. 42 -	<i>Importi minimi</i>	29
Art. 43 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	29
Art. 44 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	29
Art. 45 -	<i>Norma di rinvio</i>	29
Art. 46 -	<i>Clausola di adeguamento</i>	29
Art. 47 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	30

Art. 1
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto oggettivo della TARI è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2007.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 4, comma 3, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A

quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

A titolo esemplificativo, si specifica che sono assoggettati al tributo i seguenti locali:

:

- tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.), che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, box auto, ecc.;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici, ecc.;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- tutti i locali, principali ed accessori, adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori, di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori, di magazzini e depositi, di autorimesse, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) di collegi, istituti scolastici, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati e riferibili alle utenze non domestiche.

3. Sono considerate aree scoperte soggette al tributo, a titolo esemplificativo:

- le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio, parcheggio e simili;
- le aree degli impianti di distribuzione del carburante ;
- le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate.
- le aree, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, gelaterie e simili);
- le aree, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili, ivi comprese le aree di stoccaggio di materie prime, merci, attrezzature o prodotti finiti destinati o meno alla commercializzazione;
- le aree, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- le aree utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, ecc.), fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione siano riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

4. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono assoggettati alla TARI i locali e aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti, quali, a titolo esemplificativo:

-utenze domestiche

- a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto in oggettivo stato di non utilizzabilità o di fatto non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili, oggetti e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, o informatica, od oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, licenze, permessi o concessioni, per il periodo di validità di detti provvedimenti e comunque non oltre la data di fine lavori;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali ad uso abitativo quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoie, legnaie, cantine, box auto e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt 1,50;
- d) locali riservati a impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- e) aree condominiali ai sensi dell'art.1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.

-utenze non domestiche

- a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili ed aree a verde;
- b) locali o aree scoperte non utilizzate in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) locali o aree interclusi da recinzione, impraticabili, in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- e) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso ;
- f) aree scoperte utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- g) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali o commerciali o artigianali adibite a magazzini all'aperto;
- h) aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi od altro impianto tecnologico diverso dalle colonnine di erogazione, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro ecc.);
- k) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- l) I locali ed aree quali fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree destinati all'allevamento di animali. All'attività agricola sono equiparate le attività florivivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, i rimessaggi di mezzi e veicoli, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
- m) gli edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento e saranno inoltre applicati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI CON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, ossia esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per usufruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, compatibilmente con i termini di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di cui al successivo e relativo articolo del presente regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Si precisa che la mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente.

L'esenzione di cui al presente comma non ha effetto fin quando non viene presentata la relativa dichiarazione.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>Abbat- timento</i>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	25%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, carrozzerie	40%
Distributori di carburante	30%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e ambulatori odontotecnici	20%
Laboratori di analisi, farmaceutici	20%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	15%
Pelletterie	35%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	50%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	40%
Falegnamerie, vetroresine	40%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Marmisti, vetrerie	35%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

4. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti. In via residuale si applica l'abbattimento del **20%**.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate sia ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, che della precedente TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione idonee a garantire la conoscibilità degli atti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della Legge 27/07/200, n. 212.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria timbrata e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 31 e ss. del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 21. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione approvate entro i termini previsti dalla legge.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

4. Le tariffe sono distinte per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; queste ultime sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo i criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. L'articolazione delle categorie è riportata alla tabella 3a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, nonché al successivo art. 35 del presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.

7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti in tema di presentazione della dichiarazione TARI.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 36, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

4. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:

a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;

b) soggetto che svolge attività di studio all'estero o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

c) soggetto, di età non superiore a 25 anni, che svolge attività di studio universitario fuori sede, che dimostri di assolvere al pagamento della TARI nel luogo di diverso domicilio, sulla scorta di un regolare contratto di locazione, anche di natura transitoria di durata superiore a sei mesi;

Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.

5. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali.

6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue:

<i>Superficie (metri quadrati)</i>	<i>Numero occupanti (presunto)</i>
--	--

Fino a 60	1
Fino a 90	2
Fino a 120	3
Oltre 120	4

7. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata apposita e idonea dichiarazione.

8. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 35, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 17

CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato *nell'articolo 18*.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 22, lett. a), del D.L. 201/2011 e in conformità a quanto richiamato ai precedenti artt. 15 e 16, per l'applicazione delle tariffe del tributo sono individuate le seguenti categorie o classi di contribuzione:

- UTENZE DOMESTICHE:

Utenze occupate da 1 persona;
Utenze occupate da 2 persone;
Utenze occupate da 3 persone;
Utenze occupate da 4 persone;
Utenze occupate da 5 persone;
Utenze occupate da 6 o più persone.

- UTENZE NON DOMESTICHE:

CLASSE 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
CLASSE 2 - Cinematografi e teatri.
CLASSE 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
CLASSE 4 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi.
CLASSE 5 - Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate.
CLASSE 6 - Esposizioni, autosaloni.
CLASSE 7 - Alberghi con ristorante.
CLASSE 8 - Alberghi senza ristorante.
CLASSE 9 - Case di cura e riposo, carceri, caserme e collettività in genere.
CLASSE 10 - Ospedali.
CLASSE 11 - Uffici, agenzie
CLASSE 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali¹.
CLASSE 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.

¹ Gli "studi professionali", in precedenza inseriti nella classe 11, sono inseriti dal 2020 nella classe 12, in virtù dell'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019: "Modifiche all'allegato 1 di cui al D.P.R. n. 158/1999"

- CLASSE 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 CLASSE 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 CLASSE 16 - Banchi del mercato beni durevoli.
 CLASSE 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 CLASSE 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 CLASSE 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 CLASSE 20 - Attività industriali con capannone di produzione.
 CLASSE 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici.
 CLASSE 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 CLASSE 23 - Mense, birrerie, hamburgerie.
 CLASSE 24 - Bar, caffè, pasticceria.
 CLASSE 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 CLASSE 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste.
 CLASSE 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
 CLASSE 28 - Ipermercati e commercio ingrosso di generi misti.
 CLASSE 29 - Banchi di mercato genere alimentari e altri beni deperibili.
 CLASSE 30 - Discoteche, night club.

ART. 19 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 20 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 21 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 22

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro *30 giorni dalla cessazione*.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 35.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 36.

ART. 23

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 24

AREA DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Su tutto il territorio del Comune di Spoltore è stato attivato il servizio domiciliare del "porta a porta" sia per le utenze domestiche, che per quelle non domestiche, per le cui caratteristiche si rimanda al progetto dei servizi di igiene urbana da attuare sul territorio comunale. Il progetto è stato approvato con deliberazione di G. M. nr. 165 del 07/11/2017.
2. In relazione a quanto sopra, pertanto il tributo è dovuto per intero in tutto il territorio comunale.

ART. 25

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta per la quota **fissa** e per la quota **variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante: **riduzione del 15%**;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano locate o cedute in comodato gratuito : **riduzione del 15 %**;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 15 %**;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione del 15 %**;

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014, e per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: **riduzione di 2/3** (due terzi) nella parte fissa e variabile della tariffa. Tale riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota **variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni, con disabili certificati dalla L. 104/1992 e in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altri immobili, oltre all'abitazione in cui risiedono e all'eventuale pertinenza, il cui reddito ISEE non superi i 10.000,00 €; **riduzione del 15%**;
- b) abitazioni di nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui i componenti risultino disoccupati o inoccupati, in cassa integrazione o in mobilità e non siano proprietari di altri immobili, oltre all'abitazione in cui risiedono e all'eventuale pertinenza. Il reddito ISEE di tali nuclei non deve superare i 9.000,00 €. La **riduzione** applicata in tali casi è del **15%**.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 26

ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per tutti i nuovi insediamenti non domestici avviati dal 01/01/2015, per i primi due anni dall'insediamento è prevista la riduzione del **50%** della quota **fissa e variabile** della tariffa. Tale percentuale è elevata all'**80%** per gli insediamenti di cui sopra ubicati nelle zone urbanistiche **A** del vigente Piano Regolatore Generale con decorrenza 01/01/2017.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, per imprese di nuovo insediamento si intendono:

- a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e legale nel territorio comunale (sede operativa e legale possono coincidere) a partire dal 01/01/2015;
- b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A. dal 01/01/2015;

3. Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali.

4. Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. Sono inoltre escluse dalla riduzione le utenze non domestiche che avviano l'attività nel medesimo immobile nel quale nei precedenti dodici mesi veniva svolta la stessa attività.

5. La riduzione a favore delle imprese soggetto passivo TARI di cui al presente articolo troverà applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione prevista dall'art. 48 del presente regolamento, presentino, entro il termine di 90 giorni dall'insediamento, al servizio tributi del Comune, apposita comunicazione inerente l'esistenza dei requisiti di riduzione recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o l'unità locale nel territorio comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e il numero di personale ivi impegnato. E' condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione l'effettuazione della comunicazione entro i termini previsti.

6. E' fatto obbligo agli interessati comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa. Il Comune riceverà la relativa documentazione per l'aggiornamento della banca dati.

ART. 27

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NEI CENTRI STORICI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **25%** della quota **fissa e variabile** per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui all'art. 35 e ubicate nelle zone urbanistiche A di Spoltore Capoluogo e A1 delle frazioni Caprara D'Abruzzo e Villa S. Maria, del vigente Piano Regolatore Generale, con decorrenza 01/01/2017.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 28

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, ad eccezione dei locali di cat. catastale D1 o D10 utilizzati in via esclusiva ad attività di frantoio oleario per i quali la suddetta riduzione viene stabilita al 50%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 29

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA CESSIONE GRATUITA DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI AI FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI

- 1.** A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai "soggetti donatari" di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della L. 166/2016,² ai fini della distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
- 2.** Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
- 3.** Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Spoltore l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
- 4.** Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
- 5.** Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.
- 6.** La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cinquanta chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cinquanta chilogrammi e duecentocinquanta chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a duecentocinquanta chilogrammi e non superiore a cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
- 7.** Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

² Enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117

8. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

9. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 7, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

ART. 30

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. A decorrere dall'anno 2019, per le utenze non domestiche che avviano al recupero/riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani (esclusi imballaggi secondari e terziari), direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.

3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà applicata sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello a cui è riferita la documentazione. In caso di primo anno di applicazione del tributo lo sgravio verrà riconosciuto a consuntivo.

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 31
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, esse non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole allo stesso.

ART. 32
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 25 a 30 resta a carico degli altri contribuenti e/o della fiscalità generale, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 33
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 24, del D.L. 201/2011, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva di tale tassa, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.

8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività

prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

10. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

11. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 34 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

ART. 35 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno successivo al verificarsi della variazione. Non

comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie tassabile (calpestabile) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a

disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 36 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti alle mensilità di **maggio, luglio, settembre e novembre**. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 37
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 38
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

ART. 39
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 40 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471 e ss.mm.ii.. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 41 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 42 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 43 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per le eventuali modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento, si rimanda al vigente regolamento comunale delle entrate tributarie.

ART. 44 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, e del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (RGDP) n. 679/2016.

ART. 45 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 46 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 47
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.